



Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale
"Circolo ENDAS A. FRATTI APS"
Ente del Terzo Settore C.F.81005300405

ART. 1 - COSTITUZIONE

A norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana e degli artt. 36-37-38 del Codice Civile, nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 117/2017 e delle successive norme in materia, è costituita una Associazione di Promozione Sociale denominata: "CIRCOLO ENDAS a. FRATTI APS". L'Associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo "APS" integrerà la denominazione sociale e potrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto successivamente alla sua iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) ai sensi del Titolo VI del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione ha la sede legale in Cesenatico, in Via Cesenatico n. 796 cap. 47042 (FC). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione è affiliata all'ENDAS e adotta le norme e gli indirizzi dello Statuto Nazionale.

ART. 2 - STATUTO

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, delle relative norme di attuazione, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 - INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

ART. 5 - PRINCIPI E SCOPI GENERALI

A - L'associazione ha il compito fondamentale di promuovere e gestire attività culturali, formative, ricreative, turistiche, sportive dilettantistiche, motorio sportive, assistenziali, ambientalistiche, educative, di prevenzione sanitaria, valorizzando in particolare le iniziative che siano in grado di favorire atteggiamenti e comportamenti attivi, utilizzando i metodi del libero associazionismo. Ai sensi dell'art.5 comma 1 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017) le principali attività di interesse generale svolte dall'Associazione saranno:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione si propone di:

- organizzare eventi ludico ricreativi per mantenere attiva e vivace la piccola comunità della frazione in cui ha sede l'associazione;
- organizzare momenti sportivi come ad esempio tornei di ping pong e biliardino, due sport che mettono diverse generazioni a confronto;
- organizzare uscite con i soci per visitare luoghi caratteristici della nostra zona e non solo con lo scopo di permettere momenti di svago alle fasce d'età più fragili e che tendono ad isolarsi;
- organizzare nei locali dell'associazione momenti culturali come la lettura di poesie e la presentazione di libri;
- dare spazio a momenti musicali per i più giovani, dando anche la possibilità di esibirsi a gruppi emergenti;
- favorire gli stili di vita sani fra i più giovani creando punti di incontro per questi.

B - Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale può creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio;

C - Può promuovere direttamente o in collaborazione con altri sodalizi lo sviluppo delle iniziative di promozione sociale, culturali, turistiche, sportive dilettantistiche, ambientalistiche;

D - Ricerca momenti di confronto con le forze presenti nella società, nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche, con gli enti locali ed enti culturali, turistici e sportivi per contribuire alla realizzazione di progetti che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Ai sensi dell'art. 6 Dlg. 117/2017 l'associazione può altresì svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per il raggiungimento dei fini statuari, purché non incompatibile con la sua natura di associazione e realizzata nei limiti consentiti dalla legge. Può esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, rivolte agli associati, anche a carattere commerciale, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo.

Nel raggiungimento delle finalità statuarie, l'associazione potrà cooperare o aderire ad iniziative di altre associazioni, di enti pubblici e privati e di altri organismi di cui riconosce e condivide i principi, le finalità ed i progetti operativi. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal codice del terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al riguardo dal codice del terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

ART. 6 - CARATTERISTICHE DELL'ASSOCIAZIONE

a) E' un istituto unitario ed autonomo; è amministrativamente indipendente; è diretto democraticamente attraverso il Consiglio Direttivo, eletto da tutti gli associati, che in quanto tali ne costituiscono la base sociale;

b) Non ha finalità di lucro, intesa anche come divieto di ripartire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, capitali e/o proventi fra gli associati in forme indirette o differite;

c) Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse o organizzate sono a disposizione di tutti gli associati, i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto di eventuali appositi regolamenti;

d) Con i regolamenti sono eventualmente disciplinate le modalità di partecipazione e di fruizione dei familiari degli associati;

e) In considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in sezioni specializzate e gruppi di interesse;

f) I compiti, i livelli di responsabilità, le norme di funzionamento delle sezioni specializzate, dei gruppi di interesse e degli altri organismi in cui si articola, possono essere stabiliti da appositi regolamenti, tenendo conto della normativa vigente.

ART. 7 - ASSOCIATI

a) Sono associati dell'associazione le persone fisiche e le altre associazioni di promozione sociale che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla normativa in vigore. Se, successivamente alla costituzione, il numero dovesse scendere al di sotto del numero minimo previsto dalla normativa vigente, l'associazione ne dovrà dare tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

b) L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

c) In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e l'obbligo del versamento annuale della quota associativa. Non è ammessa la categoria degli associati temporanei. La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

d) Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.

e) Le richieste di iscrizione vanno indirizzate al Consiglio Direttivo su modulo a ciò predisposto, in caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da persone Giuridiche, la domanda di ammissione dovrà essere firmata dal proprio Legale Rappresentante;

f) Sono eleggibili alle cariche sociali tutti gli associati in regola con le quote associative. Per le cariche che comportano responsabilità civili o verso terzi, sono eleggibili associati che hanno raggiunto la maggiore età.

Art. 8 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Gli associati hanno il diritto di:

a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

b) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

c) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;

d) esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite;

e) votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro soci e in regola con il pagamento della quota associativa. Nel caso di soci minorenni, il diritto di voto attivo è attribuito sino al compimento del 18 anno di età agli esercenti la potestà genitoriale, mentre solo al compimento della maggiore età essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'associazione. Nel caso di soci persone giuridiche, il diritto di accedere alle cariche sociali è riconosciuto ai loro legali rappresentanti o mandatari;

f) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

Gli associati sono tenuti:

a) al pagamento della quota sociale annuale decisa dall'Assemblea;

b) alla osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni;

Art. 9 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Gli associati possono essere sospesi, esclusione o radiati per i seguenti motivi:

- qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

- qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo la quota deve essere versata entro 2 (due) mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale. Scaduto tale termine ai soci inadempienti viene inviato un sollecito formale contenente l'invito a provvedere entro 30 giorni al pagamento della quota associativa e l'avvertenza che il mancato pagamento della quota entro tale termine comporta la decadenza da socio;

- qualora in qualche modo arrechino danni morali o materiali all'associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'interessato, il quale entro 15 gg. dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere all'assemblea dei soci. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

Art. 10 – VOLONTARIO ED ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L'associato svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.

L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 11 - GLI ORGANI

Sono organi dell'associazione

a) L'Assemblea;

b) Il Consiglio Direttivo;

c) Il Presidente.

d) l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria

ART. 12 - L'ASSEMBLEA

a) L'Assemblea - *organo sovrano dell'associazione* - è composta da tutti gli associati in regola con i versamenti.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

b) L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno degli associati.

- c) In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta degli associati presenti; la seconda convocazione può aver luogo almeno un giorno dopo la prima.
- d) per l'Assemblea straordinaria, che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Per l'assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.
- e) L'Assemblea è presieduta e convocata dal Presidente dell'Associazione. In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il 31 marzo di ogni anno per approvare il bilancio ed ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo dei soci aventi diritto al voto o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.
- f) L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai soci almeno 15 giorni prima, mediante avviso affisso, nella bacheca della sede sociale o a mezzo lettera o mail o altri messaggi digitali, specificando la data, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno in discussione;
- g) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali;
- h) Le votazioni sull'argomento all'ordine del giorno, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta 1/3 dei presenti;
- i) L'Assemblea per il rinnovo degli organi:
- stabilisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo, composto di norma: da un minimo di tre ad un massimo di undici e ne elegge i componenti;
 - elegge il comitato elettorale per adempiere a tutte le operazioni inerenti il voto;
 - approva l'eventuale regolamento per le elezioni stabilendo criteri che garantiscono i diritti delle minoranze.
- j) Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto con le modalità che favoriscono la partecipazione dell'intero corpo sociale;
- k) il Presidente dell'Assemblea comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per l'assegnazione delle cariche;
- l) La riunione del Consiglio direttivo è presieduta dal consigliere più anziano. Il Consiglio Direttivo uscente resta in carica per l'ordinaria amministrazione;
- m) Le deliberazioni dell'assemblea ed i rendiconti economici e finanziari saranno resi noti agli associati con le medesime modalità previste per la sua convocazione.

ART. 13 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea:

- approva il Bilancio preventivo, il rendiconto economico e finanziario consuntivo ed il rendiconto patrimoniale;
- approva il programma annuale e pluriennale di iniziativa, di attività e di investimenti ed eventuali interventi straordinari;
- decide l'importo della quota associativa annuale;
- elegge gli Organi dell'Associazione;
- nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo;
- delibera la costituzione di servizi e di altri organismi e decide su eventuali controversie relative ai diversi regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello Statuto;
- apporta le modifiche allo Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 14 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

E' composto da un minimo di 3 a un massimo di 11 (undici) membri compreso il Presidente. La maggioranza dei suoi componenti deve essere socia dell'Associazione.

- a) Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e l'Amministratore;
- b) Il Consiglio Direttivo, inoltre fissa le responsabilità dei consiglieri in ordine alle attività svolte per il conseguimento dei propri fini;
- c) Il Consiglio Direttivo, per compiti operativi nelle sezioni, nei gruppi di interesse e negli altri suoi organismi, può avvalersi dell'attività volontaria anche di cittadini non associati, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi;
- d) Il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro, da esso nominate;
- e) Il Consiglio Direttivo *dura in carica, di norma, quattro anni*. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà;
- f) Il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a 3 riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, viene dichiarato decaduto;
- g) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma quattro volte l'anno, e su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri;
- h) Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente;
- i) Il Consiglio Direttivo:
 - predispone il bilancio d'esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 - formula i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e li sottopone all'Assemblea;
 - attua le deliberazioni dell'Assemblea;
 - decide l'importo delle quote suppletive per determinati servizi (giochi da tavolo, piscina, campi sportivi, biblioteca, ecc.);
 - propone all'Assemblea il regolamento di applicazione dello Statuto;
 - definisce i regolamenti delle sezioni, dei gruppi e degli altri organismi in cui si articola secondo le indicazioni dell'Assemblea;
 - decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere fra gli associati e sulle eventuali misure disciplinari da infliggere a questi ultimi;
 - decide le forme e le modalità di partecipazione alle attività organizzate nella zona e l'apertura delle proprie attività alle forze sociali ed ai singoli cittadini.

ART. 15 - IL PRESIDENTE

- a) Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei presenti, è *il legale rappresentante dell'associazione* e la rappresenta nei rapporti esterni personalmente o a mezzo di suoi delegati;
 - convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
 - cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
 - stipula gli atti inerenti l'attività;
- b) In caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, il Vicepresidente lo sostituisce nei suoi compiti.
- c) Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dalla elezione di questi; tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

ART. 16 - IL SEGRETARIO E L'AMMINISTRATORE

- a) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone l'Amministratore al materiale pagamento.
- b) L'Amministratore presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e

predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. All'Amministratore spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

c) Le funzioni di Segretario e Amministratore possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento dell'Amministratore a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dall'Amministratore o dal Vicepresidente.

ART. 17 - DIMISSIONI

a) Gli associati possono dare le dimissioni in qualsiasi momento, purché non vi siano pendenti impegni economici assunti dall'Assemblea per investimenti ed interventi straordinari. Le dimissioni da associato devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'associato dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera all'atto della presentazione delle dimissioni;

b) Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di discutere e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificare;

c) In caso di mancanza di uno o più componenti, come pure in caso di decadenza dalla carica, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, salvo ratifica da parte dell'assemblea degli associati immediatamente successiva. Le nomine effettuate nel corso del quadriennio decadono alla scadenza del quadriennio medesimo. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva assemblea dei soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

ART. 18 - PATRIMONIO

Il Patrimonio sociale dell'associazione è costituito da:

- proventi da tesseramento;
- eventuali versamenti degli associati, dei loro familiari e di tutti coloro che fruiscono delle iniziative;
- eventuali contributi pubblici;
- proventi derivanti dalle manifestazioni e dalla gestione dell'associazione o della Società sportiva, anche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliare e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, così come previsto dal D.Lgs 117/2017;
- donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone che di Enti Pubblici o privati, concessi senza condizioni che limitino l'autonomia del sodalizio;
- beni mobili e immobili di proprietà.

ART. 19 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8 comma 2 del D.Lgs 117/2017; ha inoltre l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 20 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017

ART. 21 - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

a) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno;

b) Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico e il bilancio di esercizio che devono essere presentati alla approvazione dell'Assemblea entro il 31 marzo successivo. Il rendiconto economico, il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente eventualmente approvato vanno depositati presso il R.U.N.T.S. entro il 31 maggio successivo.

c) Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:

- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a 220.000 €;
- in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale;
- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

d) Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

e) Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ART. 22 - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVE

a) Per le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, oltre alla firma del Presidente può essere richiesta quella dell'Amministratore;

b) Il Consiglio Direttivo può peraltro nominare un altro componente per le incombenze di cui sopra in sostituzione, in caso di assenza o di impedimento dei responsabili.

c) Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

d) L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

e) Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

f) Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

ART. 23 - MODIFICHE STATUTARIE

Il presente Statuto può essere modificato esclusivamente con decisione dell'Assemblea straordinaria come previsto dall'art. 12 lett. d) del presente Statuto;

ART. 24 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire esclusivamente con decisione dell'Assemblea straordinaria e con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati;

ART. 25 – LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati, tenuto dal Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dei consiglieri;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali, tenuti presso la sede legale dell'ente entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 26 – CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione nella sua qualità di legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 27 – PERSONALE RETRIBUITO

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da eventuale apposito regolamento, adottato dall'associazione.

ART. 28 – ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

Gli associati che prestano attività di volontariato, anche occasionalmente, sono assicurati per malattie, infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017

ART. 29 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ALLEGATO N. 01 ALL'ATTO REGISTRATO A
il 24 SET, 2024 AL N. 1264 MOD. 3

IL DIRETTORE



